

Lorenzo Miazzi [Consigliere Corte di appello Venezia]

Droga e pena nella casistica della Corte di appello di Venezia

www.questionegiustizia.it/ 2014

La discrezionalità del giudice nella determinazione della pena consente di comminare la sanzione più congrua, tuttavia genera anche (eccessive) difformità applicative nello stesso circondario o nello stesso distretto: i dati negli uffici veneti

Le funzioni di unico giudice monocratico penale in una sede distaccata comportano dover affrontare i reati più disparati, dalle familiari fattispecie del codice alle più strane legislazioni speciali.

Alla varietà dei reati corrisponde altrettanta varietà dei tipi d'autore, per cui ogni determinazione della pena conseguente alla condanna per me era davvero sempre diversa e personalizzata.

Anche in materia di droga, i casi erano molto eterogenei, e data la peculiarità della zona di mia competenza (Adria, il delta del Po) la tipologia prevalente, rispetto ai reati di spaccio ordinario, era quella del "coltivatore diretto" di marijuana, specialmente nei canali lungo il fiume, tipologia di per sé molto varia.

Quando dopo 11 anni di giudice monocratico penale sono arrivato alla Corte d'appello di Venezia, sono stato assegnato alla sezione che tratta fra l'altro ma principalmente i processi per droga.

Dell'esasperata specializzazione che ne deriva mi ha colpito molto, rispetto al primo grado, la serialità, con condotte e tipi d'autore che si ripetono processo dopo processo. In particolare, è seriale lo spaccio di strada da parte di extracomunitari.

Ma altrettanto mi ha colpito da subito la grande disparità di trattamento sanzionatorio fra tribunali del distretto e fra giudici dello stesso tribunale.

Per esempio, come potete leggere nelle tabelle allegate, c'è la pena di 6 anni per 120 Kg di hashish contrapposta a quella di 7 anni e 6 mesi per 7 Kg della stessa sostanza; la stessa quantità di 8 gr cocaina è punita in un caso con 7 anni, in un altro con 2 anni e 6 mesi; e la stessa pena di 6 anni sanziona detenzioni di eroina di 96, o di 1.188 grammi. Il V comma si nega per 1,5 gr di eroina, e si concede per 49,6 gr di cocaina!

È vero senz'altro che ogni caso è diverso, anzi io sono un fermo sostenitore della massima discrezionalità per adeguare la pena al caso concreto.

Tuttavia nei processi per droga purtroppo la personalità dell'individuo quasi sempre si perde, per cui la determinazione finisce per ancorarsi principalmente al tipo di droga e alla quantità.

Nulla si sa degli autori del reato, a volte nemmeno il nome vero, l'unico dato biografico è il casellario giudiziale.

Per cui l'unico dato significativo è quello della quantità detenuta.

E su quella finisce per basarsi il trattamento sanzionatorio, come si vede dalla motivazioni, succinte e stereotipate anch'esse, sul punto.

La disparità di trattamento sanzionatorio mi ha sempre causato un grande disagio, per ovvi motivi. E non volevo aggiungere a quella del primo grado anche qualche mia oscillazione ingiustificata.

Quindi, innanzitutto per ausilio a me, poi per i colleghi di sezione, ho cominciato a raccogliere i dati della pena irrogata in relazione alla quantità contestata.

Ben presto ho concentrato l'attenzione sulla pena base: si tratta di un criterio molto omogeneo,

perché poi gli aspetti specifici del fatto incidono sulle circostanze generiche, sull'applicazione della recidiva etc, e c'è anche la riduzione per il rito; mentre la pena base, ho rilevato, si basa pressoché esclusivamente sul dato quantitativo.

Dai dati raccolti si è poi cercato di ricavare delle linee tendenziali, delle "medie" del distretto, per cercare di uniformare le pene.

Quindi le indicazioni non nascono da un ragionamento anteriore all'esame dei processi, ma sono estrapolate posteriormente ai processi.

Più che delle tabelle, quindi, una raccolta, da cui far emergere una possibile media.

Si è cercato di fare in sostanza un'operazione analoga a quella che la Suprema Corte ha legittimato con la sentenza a SS.UU. n. 36258/12 sulla "ingente quantità", con riferimento alla casistica sul "materiale giudiziario" a disposizione; e quindi "in base ai dati di comune esperienza, conoscibili e valutabili proprio dalla Corte di Cassazione, in ragione del fatto che essa è da ritenere 'terminale di confluenza' dei moltissimi casi che si verificano e si accertano su tutto il territorio nazionale...compiere una operazione puramente ricognitiva, sulla base dei dati concretamente disponibili e avendo, appunto, quale metro e riferimento i dati tabellari".

La Corte d'appello si avvale ed è agevolata da questa operazione ricognitiva nella decisione sul singolo caso, poiché, come afferma la giurisprudenza (Sez. 4, Sentenza n. 47501 del 2011) vivendo la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera, è da ritenersi in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza di singoli elementi, quali i parametri concernenti il quantitativo, le ricadute per la salute pubblica, la tipologia dei consumatori, le condizioni in genere del mercato illegale.

La raccolta non ha pretesa di completezza o ufficialità: è solo una raccolta artigianale delle sentenze della sezione, in due anni, escludendo solo quelle – pochissime, peraltro - che avevano specificità troppo accentuate.

I casi sono ordinati per sostanza e quantità (lorda, in quanto non sempre è disponibile il dato sul principio attivo); ho inserito anche il tribunale di provenienza, che è un dato significativo.

La raccolta è articolata in tre sezioni, distinguendo la detenzione a fini di spaccio punita con il I comma art. 73 D.P.R. n. 309/1990, quella punita con il V comma, le cessioni di singole dosi ripetute nel tempo. Il riconoscimento del "fatto lieve" è ancora più importante oggi, dopo l'approvazione del D.L. n. 146/2013.

Nella prima tabella ci sono i casi di detenzione a fini di spaccio in cui è stato applicato in appello il V comma, cioè casi in cui, generalmente, la quantità era superiore a quella per uso personale (di cui parlerò dopo) e inferiore a quella per cui si applica il I comma. Ritenendo che vi sia il fatto tenue, si applica la pena da 1 a 6 anni.

Da questa tabella si possono ricavare delle conclusioni almeno tendenziali.

Di fatto, intanto, si guarda non il peso lordo ma il principio attivo. Sotto i 5 gr di principio attivo detenuto è applicato il V comma, sopra i 10 gr sempre il I comma; fra i 5 e i 10 gr si applica tendenzialmente il V comma, ma si esamina più globalmente la condotta.

Nella seconda tabella ci sono i casi di detenzione a fini di spaccio in cui è stata applicata in appello la pena del primo comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, quindi da 6 a 20 anni.

Dalla tabella emerge un notevole schiacciamento verso il basso della pena base, tendenzialmente orientata verso il minimo anche in presenza di quantitativi molto diversi.

Questo è un segnale inequivoco che i giudici ritengono molto gravoso, eccessivamente punitivo, il

minimo edittale, per cui vi si attestano il più possibile, discostandosene a fatica, e di poco, solo per quantitativi che superano notevolmente quella soglia dei 10 gr che si è indicata come base del I comma.

Nella terza tabella c'è la fattispecie più problematica, quella relativa alle ripetute cessioni, anche per anni, a più persone: I o V comma?

Questa fattispecie ha impegnato i tribunali di primo grado con pronunce molto diverse.

La Corte da tre anni sta applicando l'orientamento più recente della Cassazione, secondo il quale "In materia di sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità non può essere legittimamente esclusa sulla base del mero presupposto che l'imputato ha posto in essere una pluralità di condotte di cessione della droga reiterate nel tempo, prescindendo in tal modo da una valutazione di tutti i parametri dettati in proposito dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990" (Sez. 6, Sentenza n.29250del 01/07/2010, con diverse sentenze conformi).

Si è cercato quindi di prestare attenzione e di censire dati oggettivi quasi sempre ricavabili dall'imputazione e dalla sentenza, quali il numero dei cessionari, la durata nel tempo dello spaccio, il numero delle cessioni.

Negli ultimi tempi si è prestata maggiore attenzione alla quantità massima di scorta detenuta, considerando che anche questo è un dato che recentemente la Cassazione ha riconsiderato (si veda Sez. 6, Sentenza n. 41090del 18/07/2013, secondo cui "l'attenuante di cui al comma quinto dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a "decine").

Perciò la II sezione della Corte d'appello di Venezia ha tendenzialmente – tendenzialmente, ripeto, perché qui le specificità pesano di più – concesso il V comma, in ordine al numero delle cessioni, sino alle 500 cessioni/anno, ma alzando molto la pena base e la continuazione, arrivando anche a pene considerevoli vicine al minimo edittale del I comma; e in ordine alla quantità escludendolo quando la stessa rappresenta un accumulo di per sé allarmante.

Incidentalmente, pur non potendolo ricavare direttamente dalla tabella (dato che lo spacciatore colto in flagranza è condannato indipendente dalla quantità/qualità della sostanza ceduta), posso aggiungere come dato di esperienza diretta che tendenzialmente i giudici di primo grado (o direttamente la polizia giudiziaria che omette la denuncia penale) considerano destinate all'uso "esclusivamente personale" quantità di sostanza stupefacente anche superiori a quella della cosiddetta Q.M.D., la quantità massima detenibile ricavabile applicando alla dose media singola il moltiplicatore introdotto dal D.M. 11 aprile 2006.

Infatti, a prescindere dai casi di flagranza, in ipotesi di mera detenzione senza altri indici di spaccio la quantità è stata considerata indizio significativo solo quando parecchio più elevata della QMD, cercando sempre di accompagnarla a indici ulteriori.

Ho cercato di elaborare a posteriori anche delle linee di tendenza per quanto riguarda la relazione fra quantità della sostanza stupefacente e pena irrogata.

Anche in questo caso si fa riferimento al dato del principio attivo, non al peso lordo.

Al riguardo, va segnalato che pochissimi giudici distinguono nel calcolo della pena le "droghe leggere" dalle "droghe pesanti" (cioè quelle che nella legislazione sino al 2005 erano contenute nelle tabelle II-IV e nelle tabelle I-III della legge), considerando l'inserimento nell'unica tabella introdotta dalla L. 21.2.2006 n. 49 come equiparazione sia per la pena che per la gravità del fatto.

Ciò lo si ricava certo dalle motivazioni che operano la distinzione, che sono come si è detto pochissime, ma soprattutto a contrario dal fatto che moltissimi giudici partono dalla pena base minima (di 1 anno o 6 anni, a seconda della fattispecie ritenuta) anche quando si tratta di detenzione e spaccio di eroina o cocaina, negando quindi che il fatto che si tratti di ex "droga pesante" possa incidere oggi sulla pena.

Le linee di tendenza ricavabili sono le seguenti:

V comma

Fino a 1,5 grammi p.a.- pena base fino a 2 anni

Da 1,5 a 3 grammi p.a-pena base da 2 a 3 anni

Oltre 3 grammi p.a. -pena base oltre 3 anni

I comma

Da 5 a 15 grammi p.a. - pena base 6 anni

Da 15 a 100 grammi p.a. - pena base da 6 a 8 anni

Oltre 100 grammi p.a. - pena base oltre 8 anni

Si noterà dalle raccolte che le correzioni operate dalla Corte sono quasi tutte in diminuzione e ciò deriva dal fatto che, tranne in casi (quasi eccezionali) in cui abbia impugnato (anche o solo) il Procuratore Generale, la Corte d'Appello non può aumentare la pena; anche se più volte sarebbe stato da fare di fronte a casi clamorosi come quelli che potete vedere anche voi.

Per cui gli interventi della Corte sulla pena base - molto meno di quelli che si pensa, peraltro - sono solo al ribasso, credo quasi sempre per equilibrare pene eccessive non giustificate.

A tutto questo ovviamente non è estraneo il tema del rapporto fra indipendenza del giudice ed eccessiva discrezionalità della giurisdizione.

Parlando con molti colleghi di queste tabelle e del ruolo della Corte d'appello, ho dovuto prendere atto che nei tribunali non si raggiungono linee concordate in questa materia.

La netta impressione, personale, è che dietro l'indiscutibile principio dell' "autonomia e indipendenza" del Giudice e del fatto che "ogni caso è diverso dall'altro", si nasconde una ritrosia dei soggetti coinvolti a intervenire, a confrontarsi (tra Giudici della stessa sezione, tra Giudici dello stesso Tribunale, tra Giudici della stessa Corte ...) per tracciare delle linee guida che almeno consentano ai magistrati di non avere margini discrezionali così ampi da creare disorientamento, e ad avvocati e imputati di non sentirsi giudicati dal Caso (perché l'esito processuale dipende dalla porta che varchi).

Delle linee che in definitiva consentano, pur nella eterogeneità dei casi, una certa omogeneità dei criteri di giudizio o almeno la individuazione di un'area condivisa (piantiamo almeno i paletti di confine nello stesso punto) all'interno della quale operare poi tutti con maggiore serenità ed equità.

E devo dire che la stessa ritrosia ho riscontrato negli uffici di procura, in relazione ad una omogeneità a livello distrettuale.

Pertanto, per quello che può essere utile, questo è lo scopo di queste raccolte.

SENTENZE II SEZIONE PENALE Corte d'appello Venezia
DETEZIONE PER SPACCIO E RICONOSCIMENTO V COMMA ART. 73
Dicembre 2013

sostanza	LORDO gr	PR.ATT gr	%	1 grado	appello	circost.	note	Tribunale
cocaina	0,27			2a	1a 6ms			
cocaina	0,92			1a	1a			
cocaina	1			1a	1a			Padova
cocaina	1			1a 3ms	1a 3ms			Padova
cocaina	1			2a 6ms	2a 6ms			
cocaina	1	0,2	20	1a 10ms	1a 6ms			
cocaina	4			2a	1a 6ms			
cocaina	6	2	33	2 a	1 a 6ms		Incensurato	Padova
cocaina	3,89			1 a 6ms	1a 6ms			Padova
cocaina	7,19			7a	2a 6ms		V co in appello	
cocaina	8,63	0,85	10	1a 6ms	1a 6ms			
cocaina	10,2	5,6	50	3a 9ms	3a 9ms		+ sst: tot p.a. 6,1	Padova
cocaina	12,5			3a	3a			Treviso
cocaina	14,6	6,1	40	6a (l co)	3a 4ms		Richiesta del P.G.	Padova
cocaina	16	4,4	25	3a	3a			Padova
cocaina	30			l comma	3a		droga parlata	Treviso
cocaina	30			3a	3a		droga parlata	ro
cocaina	31			3a	3a		droga parlata	ro
cocaina	40			2 a 6ms	2 a 6ms		droga parlata	Padova
cocaina	45	4	9	2a 3ms	2a 3ms			Treviso
cocaina	49,6			3a	3a		confessa	
cocaina	60			2 a 6ms	2 a 6ms		droga parlata	Padova
eroina	0,47			1a 6ms	1a			Padova
eroina	0,6			1a 6ms	1a 6ms			
eroina	0,85			1a 4ms	1a 2ms			
Eroina	1,1	1,8	7	1 a	1 a			Padova
eroina	1,5			6a	3a		V co in appello	Padova
Eroina	2.1	0.1	3	1 a 3ms	1 a 3ms		Con precedenti	Padova
eroina	3,5			1a 6ms	1a 6ms			
eroina	4,23			1a 9ms	1a 9ms			Padova
eroina	10			1a 3 ms	1a 3 ms			ve
eroina	10			1a 7ms	1a 7ms			ve
Eroina	10	4	40	1a 6ms	1a 6ms			Venezia
eroina	14	1,1	9	3a	2a		+ sst	Padova
eroina	16	4,2	25	l co.	3 a			Treviso
eroina	20,5	4,5	20	2a 6ms	2a 6ms			
eroina	21,3		9	1a 6ms	1a 6ms			ve
Eroina	22	1,1	5	2a 6ms	2a			Padova
eroina	25	1,8	7	3a 6ms	2a 3ms			Venezia
eroina	28	2,95	10	1a 6ms	1a 6ms		uso gruppo 3 pers	
Eroina	39	2.5	3	3a	2a			T M
eroina	43	2	5	2 a	2 a		+ sostanze	Pd
eroina	49	1.5	3	2a 6ms	2 a			Padova
eroina	50			1a 8ms	1a 8ms		Droga parlata	
eroina	61	1.1	2	l comma	4 a		Spac. organizzato	Venezia

Eroina	105	4,4	4,2	5 a	4 a 6ms		Venezia
Extasy	20	6	30	l co	2a 9ms	+ sostanze	Treviso
hashish	1			1 a	1 a		Treviso
hashish	2			2 a	2 a	Molti precedenti	Padova
hashish	8	1	12	1a	1a		Padova
hashish	16	0,6	4	1a 6ms	1a 6ms		
hashish	17			1a	1a		Padova
hashish	21			1a	1a		Treviso
hashish	32	2,5	9	3a	2a 6ms		ve
hashish	100			2a 6ms	2a 6ms		
hashish	500	25	5	3a 6ms	3a 6ms		Treviso
hashish	763	106	14	2a 8ms	2a 8ms	+ coltivazione	Treviso
marijuana	38			2 a 6ms	2 a 6ms	Flagr. spaccio	Padova
marijuana	66	1,8	2,8	2 a 3ms	2 a		Padova
marijuana	175			3a	3a	+ 12 gr. hashish	
marijuana	244			1 a 6ms	1 a 6ms	coltivazione	Rovigo
marijuana	441			2 a	2 a	Coltivazione	Rovigo

**SENTENZE II SEZIONE PENALE
DETENZIONE I COMMA
Luglio 2013**

sostanza	LORDO gr	PR.ATT gr	%	1 grado	appello	circost.	note	Tribunale
Cocaina	20			6a	6a		Ovulo ripetute cessioni	Belluno
Cocaina	24	15	70	6a 9ms	6a 9ms		Con altre sostanze	Padova
cocaina	30			6a	6a		droga parlata	ro
cocaina	31			6a	6a		droga parlata	ro
Cocaina	31	10	33	6a 6ms	6a 6ms			Treviso
cocaina	32			6a	6a			Treviso
cocaina	48	15	31	6a 6ms	6a 6ms			Padova
Cocaina	49	16	30	6a	6a			Padova
Cocaina	70	28	40	6a	6a			Padova
Cocaina	70	64	92	6a	6a			Venezia
Cocaina	75	19	25	6a	6a			Padova
cocaina	80			6a	6a			
Cocaina	92	40	42	6a	6a			Venezia
cocaina	95	73	75	7a 6ms	7a 6ms			
Cocaina	95	15	16	7a	6a 6ms			Padova
cocaina	95,8	13	14	6a	6a			
Cocaina	111			8a	6a		Applic vecchia legge	
Cocaina	127	21	18	6a	6a			Treviso
cocaina	200	38	20	6a 6ms	6a 4ms		moglie con tre figli	
Cocaina	200	108	57	6a 10ms	6a 10ms			Treviso
cocaina	297,7	96,5	30	7a	7a		concesso 7 comma	
cocaina	300			8a	8a			
cocaina	305			7a	7a	VII co		Treviso
cocaina	309			9a	7a 6ms		Min -corriere ovuli	tmve
Cocaina	314	75	25	6a	6a			Treviso
cocaina	405	300	70	6a	6a		recidiva 99.4	
cocaina	500			7a	7a		droga parlata	ro
Cocaina	580	243	40	7a	7a			Padova
Cocaina	1250			7a 6ms	7a 6ms		importazione	Treviso
cocaina	1622	653	40	7a	7a		custode	Treviso
cocaina	1945	1007	50	6a 9ms	6a 9ms			
Cocaina	2000			9a	9a		importazione	
Cocaina	2000			8a	8a		corriere	Treviso
Cocaina	3100	309	10	10a	10a		Corriere	Venezia
cocaina	4455	2718	70	12a	9a 9ms	80 c 2		
eroina	50			6a	6a			Venezia
eroina	80			6a	6a		droga parlata	
eroina	96			6a	6a		plurime cessioni	
Eroina	100	32	32	8a	6 a 6ms			Padova
Eroina	143	9	6	6a	6a			Padova
eroina	200			6a 8ms	6a 8ms	VII co		Treviso
Eroina	228		6	6a	6a			
Eroina	320			8a	8a		importazione	Venezia
Eroina	500			6 a 3ms	6 a 3ms			Padova
eroina	800	20	5	7a 6ms	7a		Disapplica recidiva	
Eroina	990	268	35	9a	7a 6ms		Richiesta del P.G.	Venezia
Eroina	997			Assolto	7a			Venezia

eroina	1.026	50	5	6a 6ms	6a 6ms		partecipaz minima	
eroina	1.033	106	10	11a 6ms	7a 6ms			
eroina	1.188			6a	6a		simil abbreviato	
eroina	3.000			10 a	10a		corriere	
eroina	3.100	113	4	9a	9a 9ms	VII co		ve
extasy	148 pastig	3,47	MDMA	7a	7a		importazione	
hashish	100			6a 6ms	6a 6ms			Treviso
hashish	230	23	10	6a	6a			Treviso
hashish	389			6a	6a			Padova
hashish	900			6a	6a			Padova
hashish	1262	120	9	6a	6a		confessa	
hashish	1300			9a	9a		importazione ovuli	
hashish	4700	410	10	7a	6a			Padova
hashish	7154			7a 6ms	6a 3ms		Rich. P.G. dichiarante	Venezia
Hashish	7747	580	9	7a	7a			Rovigo
hashish	18.000			6a 6ms	6a 6ms			Venezia
hashish/m	25.000	1000	4	9a	9a			
hashish	120.000	12.000	10	6a	6a		concesso 7 comma	
marijuana	808	25		6a	6a	Art. 80		Rovigo
marijuana	53000	44,2		6a	6a		coltivazione	Padova
marijuana	54000	2300		6a	6a		coltivazione	Rovigo

**SENTENZE II SEZIONE PENALE
CESSIONI RIPETUTE E RICONOSCIMENTO V COMMA
Luglio 2013**

sostanza	Cessione/ provvista	Durata spaccio	cessionari	cessioni	sentenza 1 grado		sentenza appello		tribunale	note
					pena base	aumento art. 81	pena base	Aumento art 81		
		Lordo-p.a.								
cocaina	1 dose	1a 5ms	5	200	6 a (primo comma)		3 a 6ms	10ms		
cocaina	1 dose	1a 3ms	4	120	6 a (primo comma)		2 a 6ms	6ms		
cocaina	1 dose	3a	14	250	6 a (primo comma)		4a	6ms		
Cocaina	1 dose	3ms	8	280	6 a (primo comma)		4 a	1a		
Cocaina	1 dose	2 a	8	500	2 a	4a	2 a	4a	Treviso	
Cocaina	1 dose	4 ms	2	48	1 a 8ms	6ms	1 a 6ms	3ms	Treviso	
Cocaina	1 dose	6 ms	4	30	6 a (l co)		2 a 6ms	3ms	Treviso	
Coca+altr	1 dose	2 a	8	400	1 a	1 a 2ms	1 a	1 a 2ms	Padova	
Cocaina	1 dose	1 a 6ms	3	120	1 a 8ms	8ms	1 a 8ms	6ms	Treviso	
Cocaina	1 dose	1 a	13	150	l co		2 a 9ms	6ms		
Cocaina	1 dose	6 ms	8	240	2 a 10ms	1a 2ms	2 a 10ms	1a 2ms	Treviso	+sostanze
cocaina	2 gr	9ms	5	85	6 a (primo comma)		4 a	2a	Treviso	
Cocaina	12 gr 1,2	1 a 4ms	18	600	6 a (primo comma)		6 a (primo comma)		Treviso	
eroina	1 gr	6 a	20	3000	8 a (primo comma)		8 a (primo comma)		Padova	
Eroina	1 dose	3ms	13	100	6 a (l co)		1 a 6ms	1 a		
Eroina	1 dose	6ms	13	100	5 a		2 a	1 a 6ms	Venezia	
Eroina	1 dose	9ms	3	65	2 a 6ms	2a	2 a 6ms	2 a	Treviso	recidiva
Hashish	100 gr	2 a 2 ms	17	1000	6 a (l co)	1a	6 a (l co)	1a		
Marijuana	2 gr	1 a	4	100	6 a (l co)		1 a 6ms	1a		
Marijuana	5 gr	4 ms	8	40	3 a 6ms	2ms	2 a 6ms	2 ms		
Marijuana	9 gr	1 ms	5	20	6 a (l co)		2 a	3ms	Treviso	
diverse		3 a	7	200	6 a (l co)		3 a 6ms	9ms	Padova	